

*L'università in tempo di crisi.
Revisioni e novità dei saperi e delle istituzioni nel Trecento,
da Bologna all'Europa*

a cura di
Berardo Pio
Riccardo Parmeggiani



© 2016, CLUEB Casa editrice, Bologna

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.



Tutti i volumi pubblicati in questa collana sono stati sottoposti a referaggio anonimo da parte di due esperti, selezionati – sulla base delle loro competenze – nell'ambito di un Comitato internazionale di *referee*.

Redazione a cura di Ilaria Maggiulli

L'università in tempo di crisi. Revisioni e novità dei saperi e delle istituzioni nel Trecento, da Bologna all'Europa / a cura di Berardo Pio, Riccardo Parmeggiani.

Bologna : Clueb, 2016

XIII, 248 p. ; 27 cm.

(Centro interuniversitario per la storia delle università italiane : Studi / 30)

ISBN 978-88-491-5515-0

CLUEB srl
Via Marsala, 31 - 40126 Bologna
051 0950400 - www.clueb.it

Finito di stampare nel mese di novembre 2016
da Studio Rabbi - Bologna

INDICE

- 1 BERARDO PIO, Un secolo in chiaroscuro: il Trecento tra crisi e rinnovamento
- 15 MARIO ASCHERI, I giuristi: come primeggiare nonostante la crisi
- 27 ANDREA PADOVANI, Sette *orationes* pavesi *pro doctoratu* di Baldo degli Ubaldi
- 63 ANDREA BARTOCCI, Giovanni di Pietro Fantuzzi e la canonistica bolognese alla fine del Trecento
- 81 TOMMASO DURANTI, La scuola medica e l'insegnamento della medicina a Bologna nel XIV secolo
- 95 RICCARDO PARMEGGIANI, L'arcidiacono bolognese tra Chiesa, città e *Studium*
- 113 ROBERTO LAMBERTINI, Intersezioni: ancora su *Studia* mendicanti e facoltà di teologia a Bologna
- 123 PAOLO NARDI, La *migratio* delle scuole universitarie da Bologna a Siena: il problema della continuità istituzionale
- 135 DANIELA RANDO, Lo *Studium* di Pavia nel secondo Trecento: una rivisitazione
- 159 STEFANIA ZUCCHINI, L'età dell'oro dello Studio perugino tra epidemie, guerre e sconvolgimenti politici: maestri e dottori dell'università nella Perugia del secondo Trecento
- 177 ANDREAS REHBERG, Spigolature per la storia dello *Studium Urbis* nel Trecento
- 193 BRIGIDE SCHWARZ, Who studied (and taught) at the university of the Roman Curia and why? A prosopographic approach
- 205 FULVIO DELLE DONNE, Strutture e organizzazione dello Studio di Napoli nel Trecento
- 215 JACQUES VERGER, Le quatorzième siècle: siècle d'apogée ou siècle de crise pour l'université de Paris?
- 227 MARTIN KINTZINGER, Temps de crise, temps du début. Fondation et développement des universités de l'Empire Romain Germanique de Prague à Erfurt
- 235 PATRICK GILLI, L'università di diritto di Montpellier nella prima metà del XIV secolo: vantaggi e punti deboli di un'istituzione, tra papato, monarchia/e e città

Strutture e organizzazione dello Studio di Napoli nel Trecento

Fulvio Delle Donne

La conoscenza delle vicende relative alle istituzioni del periodo angioino è fortemente limitata dalla pressoché totale impossibilità di fare ricorso a documentazione di tipo archivistico. La distruzione completa dei registri della cancelleria, avvenuta nel 1943 a San Paolo Belsito, dove furono trasportati perché scampassero a danni che si temeva potessero essere maggiori, in effetti fu solo l'ultima, seppure la più ingente e traumatica, di una lunga serie, che ora impedisce di procedere a letture dirette di quel tipo di materiale¹. Dunque, chi si pone a studiare la storia dello *Studium* napoletano del Trecento è costretto a far ricorso prevalente alla settecentesca storia di Giangiuseppe Origlia² e alle sue purtroppo insufficienti trascrizioni, o agli studi di Gennaro Maria Monti³, approntati in occasione del settecentesimo anniversario di fondazione dell'università di Napoli, che, per quanto accurati, quasi sempre si limitano a indicare, senza riportarne il testo, la sola collocazione archivistica della fonte ormai perduta. E se per il Duecento è possibile integrare la documentazione con informazioni ricavabili – comunque con estrema difficoltà – dalle raccolte di *dictamina* connessi col cosiddetto epistolario di Pier della Vigna, di Riccardo da Pofi o di Marino da Eboli, per il Trecento sembrano venir meno anche le fonti di questo tipo, perché in quel periodo è ormai terminata la spinta propulsiva impressa dalla importante e fiorente scuola di *ars dictaminis* di area centro-meridionale⁴.

Dunque, conviene appressarsi alla ricostruzione delle strutture e dell'organizzazione dell'università di Napoli nel XIV secolo con l'animo di chi deve limitarsi a rileggere o reinterpretare fonti già lette e in-

¹ Per una storia delle vicende dell'archivio angioino cfr. STEFANO PALMIERI, *Degli archivi napoletani. Storia e tradizione*, Bologna, Il Mulino, 2002.

² GIANGIUSEPPE ORIGLIA, *Istoria dello Studio di Napoli*, I, Napoli, Stamp. Giovanni di Simone, 1753.

³ GENNARO MARIA MONTI, *Letà angioina*, in *Storia della Università di Napoli*, Napoli, Ricciardi, 1924, p. 19-150; ID., *Per la storia dell'Università di Napoli: ricerche e documenti vari*, Napoli, Perrella, 1924.

⁴ Grazie a tale documentazione è stato possibile ricostruire buona parte della storia dello *Studium* in epoca sveva: cfr. FULVIO DELLE DONNE, «*Per scientiarum haustum et seminarium doctrinarum*». *Storia dello Studium di Napoli in età sveva*, Bari, Adda, 2010 (che aggiorna il precedente «*Per scientiarum haustum et seminarium doctrinarum*»: edizione e studio dei documenti relativi allo Studium di Napoli in età sveva», *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo*, 111 (2009), p. 101-225). Sulle difficoltà interpretative connesse con la natura della tipologia testuale cui appartengono i *dictamina*, e sulla scuola retorica dell'Italia centro-meridionale si consenta il rimando a FULVIO DELLE DONNE, *Autori, redazioni, trasmissioni, ricezione. I problemi editoriali delle raccolte di dictamina di epoca sveva e dell'epistolario di Pier della Vigna*, «ArNos. Archivio normanno-svevo. Testi e studi sul mondo euromediterraneo dei secoli XI-XIII», 2 (2009), p. 7-28; e al più recente ID., *Le dictamen capouan: écoles rhétoriques et conventions historiographiques*, in *Le dictamen dans tout ses états. Perspectives de recherche sur la théorie et la pratique de l'ars dictaminis (XI^e-XV^e siècles)*, eds. BENOÎT GRÉVIN, ANNE MARIE TURCAN VERKERK, Turnhout, Brepols, 2015 (Bibliothèque d'histoire culturelle du Moyen Âge, 16), p. 191-207.

terpretate, non potendone trovare altre nuove o inedite. Tenendo conto di tali premesse, dovendo approcciarsi alla tematica delle università in tempo di crisi, si può tuttavia cominciare col dire che oltre agli elementi di crisi connessi con gli eventi esterni, probabilmente comuni alle altre istituzioni universitarie dell'epoca, lo *Studium* di Napoli soffre anche – e soprattutto, tanto da mettere del tutto in ombra il resto – di una particolare condizione di crisi interna, connessa implicitamente con il suo stesso 'statuto' di università 'statale'⁵, o meglio 'monarchica'. Nato come fondazione imperiale e regia nel 1224, per volere dell'imperatore Federico II di Svevia, patì, nel suo primo secolo di storia, numerose chiusure e riorganizzazioni, dettate da successioni, crisi dinastiche più o meno violente, guerre e ribellioni⁶. In altri termini, ogni volta che il re mutava, per successione concordata col predecessore o meno, oppure si allontanava dal territorio, ovvero, ogni volta che la corona vacillava o era costretta a impegnarsi in altre vicende, l'università ne subiva le conseguenze, perché, come vedremo tra poco, era emanazione diretta del sovrano.

Per conoscere alcune peculiarità dello *Studium* napoletano di questo periodo conviene partire dalla prima delle due 'riorganizzazioni' a noi note del secolo XIV, attestata in una lettera del 1302 indirizzata al bidello e stazionario Ventura⁷, al quale era ordinato di divulgare e rendere pubbliche le volontà del sovrano: in altre parole, in assenza di privilegi e ordinanze specifiche, dobbiamo qui servirci di una comunicazione, per dir così, di servizio. In essa Carlo II comunicava che, essendo occupato nelle cure dello stato e costretto ad affrontare *bella et dissidia*, aveva affidato al cancelliere del Regno e suo consigliere, ovvero al vescovo di Lettere, Pietro di Ferrières, il compito di offrire «curam solertis ordinationis et rectificationis regulam dicti Studii [...] ut prefatum Studium, turbulenta utique implicatione minuitum, per ipsius virtutes et gratias eo potius restaurationis fomenta susciperet, quo efficacius illius regimen persona tam sufficiens gubernaret»⁸, cioè «l'impegno di un solerte riordino e la regola della riorganizzazione dello Studio [...] affinché il predetto Studio, sminuito dalle turbolenze in cui è rimasto certamente implicato, grazie alle virtù e alle capacità di quello possa tanto più assumere i lenimenti della convalescenza, quanto più efficacemente una persona assai adatta possa reggerne il governo». Non sappiamo quali fossero le turbolenze patite, ovvero se si trattasse di un *topos* giustificativo legato alla necessità di riorganizzazione, oppure se si facesse concreto riferimento alle conseguenze della guerra del Vespro; in ogni caso, sappiamo che l'amministrazione dell'università era stata affidata al cancelliere del Regno, con una delle prime attestazioni di una prassi che sarebbe stata seguita anche in seguito⁹ e che, dallo stesso Carlo II, sarebbe stata formalizzata da apposita ordinanza sull'ufficio del cancelliere, il quale disponeva «de stationariis, bidellis et aliis omnibus, qui ad ordinationem et curam studii pertinere noscuntur», cioè di tutto il per-

⁵ La definizione risale a KARL HAMPE, *Zur Gründungsgeschichte der Universität Neapel*, «Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Phil. hist. Kl.», 10 (1923), p. 3 nota 1; EDUARD WINKELMANN, *Über die ersten Staatsuniversitäten*, Heidelberg, Buchdruckerei J. Hörning, 1880, p. 12. Tuttavia già HEINRICH DENIFLE, *Die Universitäten des Mittelalters bis 1400*, I, Berlin, Weidmann, 1885, p. 432, contestava l'esattezza di questa definizione.

⁶ Su tali vicende cfr. DELLE DONNE, «*Per scientiarum haustum*», nonché GIROLAMO ARNALDI, *Fondazione e rifondazioni dello studio di Napoli in età sveva*, in *Università e società nei secoli XII-XVI*, Pistoia, Centro italiano di studi e d'arte, 1982, p. 81-105: 102-103 (il saggio è stato poi ripubblicato in *Il pragmatismo degli intellettuali. Origini e primi sviluppi delle istituzioni universitarie*, a cura di ROBERTO GRECI, Torino, Scriptorium, 1996, p. 105-123; e in un fascicolo pubblicato dall'Università di Napoli, intitolato *La fondazione fridericiana dell'Università di Napoli*, Napoli, Università, 1988, p. 21-48).

⁷ Sul personaggio, che poi venne promosso sorvegliante dell'annona, in nome dei diritti degli studenti e dei dottori, cfr. ROMOLO CAGGESE, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, II, Firenze, Bemporad, 1930, p. 413.

⁸ La lettera è riportata in ORIGLIA, *Istoria*, p. 199-201: 199. Il testo, per essere reso intelligibile, è stato ritoccato nella punteggiatura ed emendato in più punti, anche sulla base di una breve citazione contenuta in Monti, *L'età angioina*, p. 41.

⁹ Cfr. MONTI, *L'età angioina*, p. 39-41, con l'elenco dei cancellieri-rettori e dei rettori per gli anni in cui la carica di cancelliere non era ricoperta da nessuno.

sonale che era impegnato nella gestione dello Studio¹⁰. In verità, non sappiamo con precisione in cosa dovesse consistere la *restauratio* richiesta; la lettera del re al bidello e stazionario Ventura, in effetti, era incentrata sulla comunicazione dell'arrivo, come professore di diritto civile, del bolognese Giacomo (Iacopo) Belvisi (o di Belviso)¹¹, che era stato invitato «per speciales litteras nostras»: insomma, il professore era stato chiamato formalmente dal re, ma evidentemente l'effettiva organizzazione amministrativa e didattica era e sarebbe spettata al cancelliere, il quale, aveva predisposto che Giacomo «ordinarie legat solus in anno futuro proximo, quo Digestum vetus ordinario ritu legatur, et die quinta octobris anni presentis inchoetur lectio et terminetur in quinto mensis iulii dicti anni»¹², «insegni come ordinario da solo nel prossimo anno, in cui va letto il Digesto vecchio [cioè, i primi 24 libri] secondo il rito ordinario, e in cui le lezioni inizino il cinque ottobre di quest'anno e terminino il cinque di luglio».

Il fatto che Giacomo Belvisi fosse stato convocato formalmente dal re e che fosse stato invitato a *ordinarie legere* significava chiaramente che lo stesso re avrebbe provveduto a pagarne lo stipendio, come sappiamo dalle consuetudini che caratterizzavano lo Studio di Napoli, e che riguardavano i professori di tutte le discipline attestate (assimilabili sostanzialmente a grammatica/retorica, diritto civile, diritto canonico e fisica/medicina); tranne quelli di teologia, che non erano nominati dal re, in quanto connessi con le strutture conventuali di Domenicani, Francescani e Agostiniani, e che pertanto – con certezza dopo il 1302, ma molto probabilmente anche prima – non ricevevano stipendi diretti e personali, ma sussidi e sovvenzioni per le strutture¹³. Sappiamo che lo stipendio di Giacomo Belvisi ammontava a 50 once, con l'aggiunta di altre 12 once per le spese di viaggio¹⁴: una cifra decisamente notevole, rispetto alla norma, che, evidentemente, rivela la rinomanza del personaggio, nonché la grande benevolenza regia nei suoi confronti. Infatti, scorrendo gli elenchi dei docenti e dei loro stipendi stilati nel 1924 da Gennaro Maria Monti¹⁵, possiamo notare che il suo stipendio è tra i più alti mai concessi a un professore dello Studio: solo Roberto da Laveno ne aveva percepiti 60 negli anni 1269-1277, e Andrea Bonello da Barletta, per gli anni 1268-1271, ne aveva percepiti prima 30 e poi 50. Tutti gli altri, invece, avevano retribuzioni molto più basse, che variavano, in linea di massima, in base alla materia di insegnamento: i professori di diritto (civile e canonico), ai quali sin dall'origine dello *Studium* di Napoli era affidato il compito di formare il quadro dirigente dell'amministrazione statale¹⁶, indubbiamente erano quelli meglio retribuiti, con stipendi medi attestati intorno alle 15-20 once, e che, come abbiamo visto, arrivarono fino a un massimo di 60 once (ma a Dino del Mugello ne furono offerte, invano, addirittura 100¹⁷); poi venivano quelli di medicina, con stipendi medi attestati intorno alle 12-15 once, e che non superarono

¹⁰ Cfr. LEON CADIER, *Essai sur l'administration du Royaume de Sicile*, Paris, Ernest Thorin, 1891, p. 251-252 e nota 1. Cfr. anche MONTI, *L'età angioina*, p. 39 e note 2, 4 e 5.

¹¹ Sul personaggio, che, in verità, sembra aver insegnato a Napoli già dal 1298, cfr. SEVERINO CAPRIOLI, *Belvisi Giacomo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 8, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1966, *ad vocem*.

¹² ORIGLIA, *Istoria*, p. 199-200, con le solite correzioni.

¹³ Su tale questione risultano ancora convincenti le conclusioni di MONTI, *L'età angioina*, p. 26-30; e ID., *Per la storia*, p. 61-94. A tale riguardo, già per l'età sveva può essere illuminante un documento relativo al professore Erasmo di Montecassino, edito in DELLE DONNE, *Per scientiarum haustum*, p. 109-110, doc. 11, e discusso ivi alle p. 50-52, che fu invitato non dal sovrano ma dalla «universitas doctorum et scholarium»: invito che potrebbe intendersi come un informale sondaggio di disponibilità da parte della collettività di maestri e studenti, ma che potrebbe anche rivelare uno statuto particolare di quell'insegnamento, scollegato dall'autorizzazione regia.

¹⁴ Cfr. MONTI, *L'età angioina*, p. 96; nonché MATTEO CAMERA, *Annali delle due Sicilie*, II, Stamperia e cartiere del Fibreno, 1860, p. 69-70.

¹⁵ Cfr. MONTI, *L'età angioina*, p. 78-87.

¹⁶ Cfr. DELLE DONNE, «*Per scientiarum haustum*», p. 12-13.

¹⁷ Cfr. MONTI, *L'età angioina*, p. 74 e nota 10.

mai le 24 onces; infine quelli di *artes*, i quali percepivano stipendi medi ben più miseri, che ammontavano appena a 10 onces, arrivando in un solo caso a 12.

Gli stipendi erano erogati solitamente dal Giustiziere di Terra di Lavoro (da cui dipendeva Napoli, sede dello Studio), sui proventi della dogana di Napoli, per ordine del sovrano¹⁸, ma non erano attribuiti a tutti i docenti. La medesima comunicazione al bidello e stazionario Ventura che stiamo esaminando, infatti, ricorda che Giacomo Belvisi sarebbe stato il solo professore a *ordinarie legere* il Digesto vecchio, ma, successivamente, aggiunge altre informazioni. Ovvero, che egli avrebbe dovuto leggere «ordinarie usque ad libri finem», ma che «bis in hebdomate libri extraordinarii legantur per sufficientes lectores, seu bachelarios in prefato Studio, secundum laudabilem consuetudinem et probatam»¹⁹, cioè «due volte alla settimana i libri straordinari²⁰ siano letti da docenti idonei, ovvero baccellieri del menzionato Studio, secondo la consuetudine lodevole e approvata». Dunque, come anche altrove, i baccellieri potevano insegnare, senza stipendio regio, pur se i documenti non fanno sapere se il titolo di baccelliere o il permesso specifico per l'insegnamento fosse concesso dal re. È probabile, però, che il permesso fosse concesso dal cancelliere, perché, sempre nella stessa comunicazione al bidello e stazionario Ventura, si aggiunge anche che in diritto canonico «doctores et lectores idonei auctore Domino habeantur in tempore, ut ordinatio ipsa per eundem cancellarium, habito perpenso consilio, sic legentes et audientes habilitet»²¹, «si abbiano a tempo debito, con l'aiuto di Dio, dottori e professori adatti, secondo che l'amministrazione stessa, per mezzo del medesimo cancelliere, con maturo consiglio, reputi idonei professori e uditori». Dunque, dato che la comunicazione riguardava esplicitamente il solo Giacomo Belvisi, chiamato dal re, è lecito supporre che gli altri, *bachelarii*, *doctores* o *lectores* non specificatamente individuati a *ordinarie legere* per volontà del re, ma solo del cancelliere, non avessero diritto a uno stipendio regio, ma che, evidentemente, potessero contare solo sui donativi, ovvero sulle *collectae* degli studenti: cosa indirettamente confermata dallo scarso numero di mandati di pagamento registrati, che, in media, si limitano, per l'inizio del Trecento, a uno, due o massimo tre docenti per disciplina all'anno²².

Insomma, in maniera diretta o indiretta (tramite il rettore-cancelliere), i professori, *ordinarie legentes* o meno, dovevano sempre essere autorizzati dall'autorità regia. A prescriverlo, del resto, era già un diploma del gennaio del 1274 indirizzato al giustiziere degli scolari – a cui spettavano funzioni giurisdizionali, con *potestas meri et mixti imperii ac gladii* sui dottori, sugli scolari e su tutti coloro che avevano a che fare con lo Studio²³ – col quale si intimava: «aliquem non licentiam et auctoritatem docendi non habentem a nobis nec tu iustitiarie ordinare doctorem permittas, nec vos scolares sicut doctorem ordinatum aliquatenus adeatis»²⁴, «non vi permettete, né tu giustiziere di ordinare dottore chi non ha ricevuto da noi la licenza o l'autorità di insegnare, né voi scolari di andare a lezione da lui come se fosse un dottore proclamato». Tale comando è imperativo e fa comprendere che non solo l'insegnamento *ordinario* andava autorizzato dal re, ma anche qualsiasi altro tipo di attività di insegnamento. Del resto, come sappiamo,

¹⁸ Cfr. *ivi*, p. 74.

¹⁹ ORIGLIA, *Istoria*, p. 200.

²⁰ Per libri *extraordinarii*, dato il contesto, vanno intesi quelli del *Digestum vetus*, che sono da identificare nei libri VIII-XI, XIV-XVI, XXII-XXIV, e che, evidentemente, non si riuscivano a fare durante la lezione *ordinaria*; i libri *ordinarii*, invece, erano i restanti I-VII, XII, XIII, XIX-XXI. Tale ripartizione è evidenziata da FEDERIGO CARLO SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel Medio Evo*, II, 1, Firenze, Vincenzo Batelli, 1844, p. 241-242, dove, alla nota 609, cita una spiegazione contenuta nel ms. BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, Pal. Lat. 735.

²¹ ORIGLIA, *Istoria*, p. 200.

²² Cfr. MONTI, *L'età angioina*, p. 30 e 78-87.

²³ Cfr. MONTI, *L'età angioina*, p. 41-45.

²⁴ GIUSEPPE DEL GIUDICE, *Codice diplomatico del Regno di Carlo I e II d'Angiò*, I, Napoli, Stamperia della R. Università, 1863, p. 260, in nota.

anche la *licentia* (o *privata examinatio*) e quella che per semplicità espositiva possiamo chiamare la ‘laurea’ (più propriamente *conventus et magistratus*) erano conferite per diploma e per volontà regi. Un diploma di Carlo I del 1278 è assai utile nel farci conoscere talune procedure, che, sebbene riferite allo studio della medicina, fatte le debite differenze, possono forse applicarsi anche alle altre discipline²⁵. Esso esplicita che potessero licenziarsi in medicina solo i baccellieri che, dopo aver frequentato per 30 mesi le lezioni di un *magister conventatus et regens* (cioè di un professore formalmente laureato e ‘ordinario’), avessero superato un duplice esame con quel maestro; poi avessero continuato a frequentare per altri 10 mesi, ovvero altri 26 mesi qualora non fossero già licenziati o laureati in *artes* (fungendo le *artes* da preparazione per le altre discipline universitarie). Dopo questo periodo di tempo essi dovevano farsi esaminare singolarmente da ciascun *magister regens*, che avrebbe scritto il suo giudizio in una lettera chiusa e sigillata indirizzata al cancelliere; infine avrebbero dovuto farsi esaminare nella curia regia dai medici del re, che avrebbero comunicato il loro giudizio al cancelliere. Giunto a questo punto, il baccelliere poteva acquisire la *licentia* e fermarsi a questo grado; se intendeva essere *conventatus*, cioè se voleva la laurea, poteva scegliere un maestro con cui procedere a quella cerimonia più solenne e pubblica, che non è spiegata nel dettaglio, ma che permetteva l’insegnamento di grado più alto. In ogni caso, però, il baccelliere licenziato doveva giurare fedeltà al re, che avrebbe insegnato nello studio di Napoli per 16 mesi dopo essere *conventatus*, che non avrebbe presentato baccellieri indegni di essere licenziati e che non avrebbe tenuto più di due lezioni al giorno, durante l’anno accademico, che – come attestato da quel documento, del 1278 – sarebbe durato dal primo ottobre alla fine di maggio.

Piuttosto numerosi, in effetti, sono fino alla fine degli anni Trenta del Trecento i diplomi che attestano le licenze, e che rivelano un assoluto arbitrio – del re o di chi in suo nome gestiva tali pratiche – nella nomina della commissione regia che, dopo il giudizio espresso per iscritto dai professori *regentes*, doveva esaminare il licenziando. Assai vario era il numero (da uno in su), e anche la qualità dei componenti, che non sempre erano esperti della disciplina²⁶. Basterà qualche esempio a far capire pienamente la situazione: la commissione che, nel 1338, doveva conferire la laurea in *grammaticalis scientia* a Giovanni di Benevento, presentato dal professore Tancredi di Arezzo che insegnava quella medesima disciplina, era composta sì da due *grammaticae professores* (Giovanni da Genova e Ligorio Gizzulo da Napoli), ma anche da due *magistri artium et medicine* (Roberto da Ascoli e Landolfo Nernulia)²⁷; e qualche anno prima, nel 1322, sempre per una laurea in *grammaticalis scientia*, Guglielmo di Tommaso era stato esaminato da un solo professore, il giurista Pietro Maramauro, dottore in Decretali e luogotenente del rettore dello Studio Matteo Filomarino²⁸. Del resto, il sovrano, se lo riteneva opportuno, poteva anche fare a meno di qualsiasi esame o cerimonia, e concedere il diploma di laurea direttamente, come sappiamo che capitò nell’agosto del 1321, quando Carlo l’Illustre, figlio e vicario generale di re Roberto, trasmise al giustiziere degli scolari il privilegio con cui il padre aveva concesso la laurea in medicina a Giacomo de Falco di Napoli, suo medico personale, perché era stato convinto, per quotidiana consuetudine, della sua idoneità, «omissis in hac parte consuetis sollemnitatibus aliis»²⁹. Pertanto, *ridiculosum e absolum* sarebbe stato qualsiasi atto di verifica, «si de sufficientia et approbacione prefati magistri per cuiusvis examinacionis indaginem ulterius quereretur», «se si volesse procedere a ulteriore accertamento della capacità

²⁵ Tale documento è edito in appendice a MONTI, *L’età angioina*, p. 136-138 (doc. II); e, in precedenza, in ORIGLIA, *Istoria*, p. 219-222, e in DEL GIUDICE, *Codice diplomatico*, I, p. 265-266.

²⁶ Cfr. il repertorio fornito da MONTI, *L’età angioina*, p. 55-56.

²⁷ Cfr. il documento trascritto da MONTI, *L’età angioina*, p. 55, nella nota 2, dove alcuni nomi hanno forma diversa rispetto a quella riportata nel testo espositivo della medesima pagina.

²⁸ Cfr. CAGGESE, *Roberto d’Angiò*, II, p. 417 e nota 3.

²⁹ Cfr. MONTI, *L’età angioina*, p. 58-59, con trascrizione del documento alla nota 2.

e dell'idoneità di quel maestro tramite qualsivoglia esame»; sarebbe stata, dunque, sacrilega contravvenzione alla giustizia divina, pomposamente richiamata nell'arena, contravvenire alla decisione regia.

In effetti, procedendo oltre nell'analisi delle vicende del Trecento, rispetto alla rigida impostazione attestata dal documento di Carlo I del 1278, all'epoca di re Roberto sembra notarsi anche altrove qualche allentamento. In un diploma del 16 settembre 1339, infatti, si accenna all'ennesima *reformatio* dello Studio, esaminata «cum aliquibus de nostro consilio diligenter»³⁰, ovvero sempre con i *familiares* che facevano parte del più stretto gruppi di consiglieri del re. In verità, la *reformatio* sembra essere limitata alla questione dell'insegnamento, le cui procedure risultano semplificate. Infatti, si concede che «quicumque doctor in iure civili et in iure canonico voluerit pro hoc anno presentis VIII inditionis legere in Studio Neapolitano, habeat liberam licentiam et potestatem legendi tam ordinarie quam extraordinarie, et idem intelligatur de fisicis»³¹, «qualsiasi dottore in diritto civile e canonico per quest'anno, VIII indizione, voglia insegnare nello Studio di Napoli, abbia la licenza e la potestà di farlo in maniera sia ordinaria sia straordinaria, e lo stesso si intenda per i medici».

La cosa mi pare che non sia mai stata rilevata, ma ritengo che l'apertura attestata in questa dichiarazione sia davvero notevole, e non riguardi solo la possibilità per gli scolari di leggere *extraordinarie*, purché non entrassero in concorrenza con gli *ordinarii*, che pure viene esplicitata³². Infatti, in precedenza, venivano riconosciute solo le lauree acquisite nello Studio di Napoli; e, per converso, negli altri Studi, non si riconoscevano quelle napoletane³³. Così, chi intendeva insegnare a Napoli era costretto a prendere una nuova laurea a Napoli, o doveva acquisire una speciale licenza regia: dovettero sottostare a nuovi esami, infatti, Pietro di Interamne nel 1284, Francesco da Telesse nel 1290 e Giacomo Belvisi nel 1298; solo autorizzati furono, invece, Rodrigo Fernando nel 1276, Matteo Protonobilissimo nel 1278, Dino del Mugello nel 1296 (che poi non venne); o, ancora nel 1329, Cino da Pistoia, la cui vicenda è ulteriormente particolare, perché fu invitato eccezionalmente dai cittadini napoletani e non – così come era previsto – dal re, che egli aveva avversato nel 1321, a Siena, ai tempi della spedizione di Arrigo VII; e, del resto, in maniera altrettanto eccezionale, il re gli aveva fatto pagare lo stipendio dai medesimi cittadini napoletani («propriis eorum stipendiis») ³⁴. Invece, il documento che stiamo esaminando sembra rivelare che dal, ovvero nel 1339 fossero ammessi all'insegnamento a Napoli tutti i laureati, anche provenienti da altre università.

Quanto viene affermato dopo, in quel medesimo privilegio, fa comprendere anche che si era diffusa qualche pratica didattica discutibile: infatti, il re vieta qualsiasi tipo di «societas ad legendum alternatim, quod unus una ebdomada legat et alius altera», ovvero qualsivoglia accordo tra docenti, che, evidentemente, talvolta, avevano preso l'abitudine di dividersi gli incarichi didattici, così che l'uno sostituisse l'altro a settimane alterne, probabilmente, per potersi dedicare, nel tempo libero ricavato, ad altri redditizi lavori, come l'avvocatura prima richiamata³⁵. E, similmente, il re faceva divieto ai docenti di impedire lo svolgimento delle lezioni in periodo natalizio o pasquale, nonché di lasciare in sospeso la lettura di un

³⁰ Il diploma è in ORIGLIA, *Istoria*, p. 181-183.

³¹ *Ivi*, p. 181.

³² *Ivi*, p. 182.

³³ Cfr. soprattutto MONTI, *L'età angioina*, p. 72-73 e 122-125.

³⁴ Sulla questione cfr. GIUSEPPE DE BLASIIS, *Cino da Pistoia nell'Università di Napoli*, «Archivio storico per le province napoletane», 11 (1886), p. 139-150 (doc. edito alle p. 144-145); GENNARO MARIA MONTI, *Cino da Pistoia giurista*, Città di Castello, Il Solco, 1924, p. 69-71.

³⁵ Ovviamente, alcune deroghe, per motivi validi, dovevano essere concesse. Ad es., nel 1313, a Giordano da San Felice, costretto a recarsi in Toscana per servizio regio, fu consentito di servirsi di un sostituto: cfr. CAGGESE, *Roberto d'Angiò*, II, p. 414.

libro, che, nel corso dell'anno, doveva arrivare *usque ad finem*, senza generare «perplexitas et impedimentum scolarium per diversitatem linguarum»³⁶: e chissà se la diversità delle lingue fosse da intendere metaforicamente, per indicare la confusione generata dall'alternanza degli insegnanti, oppure letteralmente, per l'uso contemporaneo del latino o di uno dei volgari che, a quel punto, ammettendo liberamente docenti provenienti da ogni parte, potevano essere parlati dagli insegnanti.

Al di là di ogni possibile apertura a titoli acquisiti altrove, l'aspirante docente doveva in tutti i casi sottoporsi ad alcune condizioni: «quod ipse iurabit in presentia Consilii, quod fideliter leget et observabit puncta danda per vicecancellarios rectoris Studii, prout moris est, et quod tempore lecture durante non vacabit advocacionibus, neque consiliis dandis, nec aliis propter que posset Studium impediri», «che giuri in presenza del Consiglio che insegnerà fedelmente e osserverà il programma stabilito dai vicecancellieri del rettore dello Studio, come è usanza, e che durante il periodo dell'insegnamento non si dedicherà all'avvocatura, né per consulti (*consilia*), né per altre cose che possano impedire il funzionamento dello Studio». Insomma, il servizio rimaneva sempre nei confronti della Corona, come dimostra il giuramento di fedeltà. E i programmi di insegnamento (*puncta*) erano, di fatto, imposti dal cancelliere, che in quest'occasione risulta coadiuvato da vice-cancellieri, segno, forse, che lo Studio era cresciuto, richiedendo un sistema amministrativo più articolato. In merito a tale questione, tuttavia, non sappiamo nulla: manca del tutto un registro degli studenti, che pure, come in altre università coeve, doveva esistere, non per altro che per questioni fiscali. Infatti, lo statuto 'statale' dello Studio napoletano prevedeva non soltanto controllo, ma anche tutela.

Già dalla sua fondazione, nel 1224, contestualmente con l'istituzione dello Studio, fu proibita ogni altra scuola di livello superiore nel Regno, consentendo solo quelle di tipo 'elementare', e fu sistematicamente proibito ai regnicoli di andare a studiare o insegnare altrove. Tali divieti furono ribaditi ripetutamente da Federico II e dai suoi figli Corrado e Manfredi, ma furono rinnovati anche dai rappresentanti della dinastia angioina, Carlo I, Carlo II e Roberto³⁷: segno evidente che i divieti venivano solitamente aggirati. Unica eccezione permanente, mantenuta dai tempi degli Svevi, era fatta per la scuola medica salernitana, per *consuetudo diuturna*; ma dovettero essere talvolta concessi permessi straordinari, come nel 1303, quando, presso la chiesa di S. Nicola di Bari, fu autorizzata una scuola nella quale un canonico poteva tenere lezioni sulle decretali, che risultavano ancora svolte nel 1307 da Pietraccio de Basilio³⁸. Tuttavia, l'atteggiamento 'protezionistico' dello Studio napoletano da parte dei sovrani angioini fu generalmente intransigente. Per limitarci al solo XIV secolo, proprio nel 1300 Carlo II proibì ai dottori napoletani di andare a insegnare fuori dei confini del Regno, che, in caso di trasgressione, sarebbero incorsi in una pena – decisamente alta – di 50 once; e, contestualmente, ribadì il divieto, già da lui stesso proclamato poco prima, nel 1298 o 1299, di tenere scuole universitarie in altri luoghi all'infuori di Napoli³⁹. Uno dei primi atti di re Roberto, ascenso al trono nel 1309, d'altra parte, fu proprio un privilegio col quale si poneva l'obiettivo di favorire e far crescere lo Studio di Napoli così come avevano fatto i suoi avi, decretando che solo in quella città potessero essere impartiti insegnamenti superiori, «in ceteris regni locis et particularibus et studiis in predicti iuris utriusque dogmatibus interdictis», «essendo vietati gli studi particolari e quelli dell'uno e l'altro diritto nelle restanti parti del regno», così che lo Studio di

³⁶ ORIGLIA, *Istoria*, p. 182.

³⁷ Sull'esistenza delle scuole locali e sui divieti imposti in epoca sveva cfr. FULVIO DELLE DONNE, *La cultura e gli insegnamenti retorici latini nell'Alta Terra di Lavoro*, in *'Suavis terra, inexpugnabile castrum'. L'Alta Terra di Lavoro dal dominio svevo alla conquista angioina*, a cura di FULVIO DELLE DONNE, Arce, Nuovi Segnali, 2007, p. 133-157. Per l'età angioina cfr. MONTI, *L'età angioina*, p. 22-24; CAGGESE, *Roberto d'Angiò*, II, p. 406-410.

³⁸ Cfr. ORIGLIA, *Istoria*, p. 167 e 179-180; MONTI, *L'età angioina*, p. 23.

³⁹ Cfr. MONTI, *L'età angioina*, p. 23.

Napoli «ullatenus [...] damna fleat»⁴⁰. Nello stesso anno, a conferma dell'intento, procedette, dunque, a far chiudere a Sulmona una scuola in cui si tenevano lezioni ordinarie di diritto canonico, ribadendo che dall'inibizione erano esclusi solo i maestri «qui elementa pueros edocent et robustioribus licterarum alimenta solida non ministrant»⁴¹, «che insegnano ai fanciulli le cose basilari e non servono ai più robusti gli alimenti solidi delle lettere», con un'espressione che ricorda molto da vicino quella usata da Corrado IV in un simile atto del 1252-1253⁴². E, ancora nel 1322, intervenne similmente contro un maestro che a Pescara aveva aperto una scuola di diritto canonico, dove, per la vicinanza, accorrevano molti studenti abruzzesi, «in eiusdem universalis Neapolitani studii detrimentum», cioè arrecando danno allo studio generale di Napoli, che invece era – secondo una formulazione tratta dal formulario svevo – *scientie fons irriguus*⁴³ e dove tutti sarebbero dovuti accorrere «ut congregatione peritorum in unum Studium vigeat et particularem divisionem illius nostris odiosum affectibus fieri non contingat»⁴⁴, «affinché con il convenire di tutti i più esperti in un unico luogo acquisisca vigore lo Studio e non capiti che la divisione frammentaria diventi odiosa per il nostro sentire».

Del resto, come si dice all'inizio del medesimo documento che imponeva la chiusura della scuola pescarese, ripetendo ancora alcune formule del repertorio svevo⁴⁵, a Napoli gli studenti avrebbero trovato non solo una città che «situs amenitate, ubertate vinorum et victualium rerum fertilitate refulget»⁴⁶, «risplende per l'amenità del sito, per la dovizia dei vini e per l'abbondanza dei generi alimentari», ma anche *immunitates* e privilegi.

Si è già accennato, in precedenza, alla figura del giustiziere degli scolari, che, nominato direttamente dal re e da lui direttamente dipendente, si occupava anche delle «assise delle merci», ossia dei prezzi dei generi alimentari e di quello delle case degli studenti, che sin dall'istituzione federiciana dello Studio erano calmierati e controllati⁴⁷. Oltre a godere di giurisdizione specifica, professori e studenti erano esentati da collette e imposte, fossero esse ordinarie o straordinarie, né erano tenuti a prestazioni personali, alle quali non si poteva sottrarre nessun altro che non fosse vecchio o invalido⁴⁸. Insomma, la loro condizione era davvero eccezionale e invidiabile, tanto è vero che, talvolta, capitava che, per godere dei loro privilegi, si spacciassero per studenti dello Studio anche mercanti e negozianti, che frequentavano solo occasionalmente qualche lezione. Così, per ovviare a tali scaltrezze e abusi, Carlo I, nel 1274, sancì che fossero classificabili come studenti solo coloro che per almeno tre volte alla settimana assistessero alle lezioni di un professore che godesse dell'approvazione regia, e che gli altri fossero da considerare non

⁴⁰ ORIGLIA, *Istoria*, p. 178.

⁴¹ *Codice diplomatico sulmonese*, raccolto da NUNZIO FEDERIGO FARAGLIA, Lanciano, Carabba, 1888, p. 142, nr. 113.

⁴² Cfr. DELLE DONNE, «*Per scientiarum haustum*», p. 122, nr. 16: «ad illos tantum extendi volumus nostre serenitatis edictum, qui [...] cibos iam possint scientie solidos ministrare». La lettera è la III 13 della raccolta 'canonica' (quella in 6 libri, minore) dell'epistolario attribuito a Pier della Vigna, che, evidentemente, era ancora studiato presso lo Studio e aveva fornito il modello retorico.

⁴³ Anche questa è espressione tipica delle lettere di ambito universitario connesse con l'epistolario di Pier della Vigna: cfr. DELLE DONNE, «*Per scientiarum haustum*», p. 128, 142 e 151 (docc. 19, 24, 27), nonché NICOLA DA ROCCA, *Epistolae*, ed. FULVIO DELLE DONNE, Firenze, SISMEL-Ed. del Galluzzo, 2003 (ENTM 9), p. 23 (doc. 9).

⁴⁴ Cfr. MONTI, *L'età angioina*, p. 24, con testo edito nella nota 2.

⁴⁵ Cfr. DELLE DONNE, «*Per scientiarum haustum*», p. 113 e 115, docc. 13 e 15, dove, tuttavia, tali espressioni sono associate a Salerno, dove Corrado intendeva spostare lo Studio. Tuttavia, il primo dei due documenti era contenuto anche nell'epistolario 'canonico' di Pier della Vigna (III 12), dove il nome di Salerno era sostituito con quello di Napoli.

⁴⁶ MONTI, *L'età angioina*, p. 24, nota 2.

⁴⁷ Per la figura del giustiziere degli scolari e per un elenco di persone che ricoprirono quell'incarico, con riferimenti ai documenti oramai perduti, cfr. MONTI, *L'età angioina*, p. 41-45.

⁴⁸ Cfr. la *forma de immunitate scolarium* pubblicata *ivi*, p. 104, nota 2.

scolares ma *negotiatores*⁴⁹. Per converso, però, capitava che talvolta si riconoscessero gli stessi privilegi degli studenti anche a chi con gli studenti aveva solo rapporti, come avvenne nel 1319, quando Carlo l'Illustre, figlio di re Roberto e duca di Calabria, concesse a due cittadini pisani dimoranti a Napoli il privilegio di essere citati soltanto davanti al giustiziere degli scolari, in riconoscimento dei molti *utilia servicia* che avevano reso agli studenti napoletani⁵⁰.

Insomma, nell'età di Roberto lo Studio ebbe forse un incremento, come attestato dalla moltiplicazione dei vicecancellieri che coadiuvavano il rettore, connessa forse con una sua maggiore fioritura o semplicemente con l'obbligo (sin dal 1278) imposto ai *licentiati* di rimanere a insegnare per 16 mesi dopo l'acquisizione del titolo. Docenti e studenti continuarono a godere dei loro antichi privilegi, forse anche in misura maggiore, in virtù della fama di sapienza del sovrano, che – non va dimenticato – fu scelto da Petrarca come esaminatore per la sua incoronazione poetica. Da alcuni documenti che erano perduti già nel Settecento, del resto, risulta che Roberto, il nuovo Salomone, si recasse nelle aule in cui si tenevano lezioni, e che premiasse con due marche d'oro gli studenti che gli sembravano più meritevoli⁵¹, e dai sermoni che con grande abbondanza scrisse quel re sappiamo anche che spesso fu presente alle cerimonie di conferimento delle insegne dottorali⁵². Quella, del resto, fu anche l'età in cui studiò a Napoli il giovane Boccaccio, che, tuttavia, non fa che scarse menzioni della sua formazione universitaria e delle lezioni di diritto canonico, ascoltate tra il 1333 e il 1339: nulla sappiamo, in verità, della sua vita da scolaro, né di quella di altri⁵³.

Ancor meno notizie, poi, si hanno per l'età di Giovanna I. La massima parte dei registri relativi al suo regno fu distrutta nel 1701 nella cosiddetta "Congiura del principe di Macchia", e per gli anni 1342-1352⁵⁴ rimasero solo 25 volumi, fino al 1943, quando, come già ricordato, furono distrutti anche gli altri. Ma è possibile che la mancanza di informazioni sull'università di Napoli all'epoca sua e dei sovrani durazzeschi dipenda, in realtà, dalla crisi profonda in cui versò il Regno, e, di conseguenza, lo Studio. Gli anni successivi alla morte di Roberto (16 gennaio 1343) furono segnati dalle guerre continue, dalle agitazioni profonde e, come altrove, dalla peste nera. Nei momenti in cui Napoli fu presa d'assalto e occupata, fino al 1348, dalle truppe ungheresi di Luigi d'Angiò, venuto a farsi giustizia per l'assassinio del fratello Andrea (che andato in sposa alla giovane Giovanna, era stato strangolato il 18 settembre 1345), non è da escludere che lo Studio abbia subito contraccolpi e chiusure; gli elenchi degli ufficiali dello Studio, stilati da Gennaro Maria Monti, rivelano in quegli anni dei buchi, ma si è già ricordato che la documentazione è molto lacunosa⁵⁵. Sono, invece, segnalati dei professori, ma le indicazioni sono sommarie e i registri da cui furono tratte informazioni, in realtà, riportavano dati sui pagamenti senza indicare con precisione il periodo al quale essi erano riferiti⁵⁶. Giangiuseppe Origlia, facendo il punto sul periodo in una scarna paginetta della sua settecentesca *Istoria* dello Studio, sconsolatamente affermava di Gio-

⁴⁹ Cfr. il documento trascritto in DEL GIUDICE, *Codice diplomatico*, I, p. 260, in nota.

⁵⁰ Cfr. il documento pubblicato da MONTI, *L'età angioina*, p. 106-107, in nota; nonché le osservazioni di CAGGESE, *Roberto d'Angiò*, II, p. 412.

⁵¹ Cfr. ORIGLIA, *Istoria*, p. 180, che cita documenti del 1327-1328 letti dall'erudito cinquecentesco Scipione Mazzella.

⁵² Cfr. SAMANTHA KELLY, *The new Solomon: Robert of Naples (1309-1343) and the Fourteenth-Century Kingship*, Leiden-Boston, Brill, 2003, p. 247-249.

⁵³ Cfr. FRANCESCO TORRACA, *Giovanni Boccaccio a Napoli (1326-1339)*, «Archivio storico per le province napoletane», 39 (1914), p. 25-80, 229-267, 409-458, 605-696; poi ripubblicato in «Rassegna critica della letteratura italiana», 20 (1915), p. 145-245, e 21 (1916), p. 1-80.

⁵⁴ Cfr. BARTOLOMMEO CAPASSO, *Inventario cronologico sistematico dei registri angioini conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli, Tip. di R. Rinaldi e G. Sellitto, 1896, p. 357-378.

⁵⁵ Cfr. MONTI, *L'età angioina*, p. 40-41 (elenco dei rettori) e 43-45 (elenco dei giustizieri degli scolari).

⁵⁶ *Ivi*, p. 78-87.

vanna I, che «ne' pochi suoi registri che ci sopravvanzano, non rinveniamo cosa che appartenga al nostro assunto»; di Carlo III di Durazzo, che «il dominio di costui fu anche tra gravissimi torbidi, e tra per questo, e perché di questi tempi ci mancano eziandio le notizie, non abbiamo né pur cosa di molto rimarco per la nostra storia»; di Ladislao, che nel suo regno, «essendo egli di una natura molto fervida e bellicosa non si vide parimente che lo strepito dell'armi»⁵⁷.

Concludendo, torniamo a ciò che avevamo anticipato all'inizio, ovvero agli elementi critici implicitamente connessi con lo statuto 'statale' o, per meglio dire, 'monarchico' dello Studio di Napoli, che ne facevano vacillare più o meno fortemente le strutture ogni volta che l'amministrazione regia subiva momenti di crisi dovuti a successioni, guerre o ribellioni. Come si è visto, l'università era emanazione diretta del sovrano: il rettore coincideva con il cancelliere del Regno, eletti e stipendiati dal sovrano erano i professori *ordinarie legentes* (o *regentes*), e persino le lauree erano conferite esclusivamente con diploma regio, successivamente a un esame sostenuto di fronte a una commissione (solitamente non composta da esperti della specifica materia) nominata dal re, che, in alcuni casi, conferiva lauree direttamente senza neppure passare per alcun esame finalizzato a dimostrare formazione e competenze del candidato. I collegi dei dottori esistevano, e sono attestati sin dall'età sveva⁵⁸, ma, evidentemente, non avevano competenze molto estese, e sicuramente non quanto in altre università coeve: fu solo nel corso del XV secolo che ai collegi fu delegata la composizione stabilizzata delle commissioni per gli esami di laurea, ma, in ogni caso, il suo conferimento rimaneva privilegio regio⁵⁹. Insomma, i professori erano sudditi del re, al quale dovevano giurare fedeltà; il rettore era un *familiaris* del re, uno dei sette grandi ufficiali del Regno; gli studenti non avevano diritti da rivendicare, ma quelli che il re graziosamente concedeva loro. La peculiarità, l'elemento distintivo che teneva lo Studio di Napoli isolato e talvolta non riconosciuto dagli altri è, dunque, tutto qua, nell'assoluta mancanza di autonomia o di autogoverno, che invece caratterizzavano generalmente le altre università coeve.

⁵⁷ Cfr. ORIGLIA, *Istoria*, p. 189. Sulla crisi culturale dello Studio di Napoli in quest'epoca cfr. anche FRANCESCO SABATINI, *Napoli angioina. Cultura e società*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1975, p. 53-61.

⁵⁸ Cfr. DELLE DONNE, «*Per scientiarum haustum*», p. 49-51.

⁵⁹ Cfr. il documento in MONTI, *L'età angioina*, p. 138-150.